

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B ► M1 **REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1209/2000 DELLA COMMISSIONE**
dell'8 giugno 2000
che definisce le procedure per l'esame delle comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del
trattato Euratom ◀

(GU L 138 del 9.6.2000, pag. 12)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 della Commissione del 23 luglio 2003	L 192	15	31.7.2003

▼B**▼M1****REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1209/2000 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2000****che definisce le procedure per l'esame delle comunicazioni prescritte ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom****▼B**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41,

viste le disposizioni del regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento da comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 41 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Spetta alla Commissione, nella misura necessaria all'adempimento della missione che le compete ai sensi del capo IV del trattato, definire le procedure per adempiere all'obbligo imposto a persone e imprese dall'articolo 41 di comunicare i progetti di investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1*Articolo 1*

1. I progetti di investimento relativi ai nuovi impianti nonché alle sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal regolamento (Euratom) n. 2587/1999 sono comunicati alla Commissione mediante il formulario di cui all'allegato del presente regolamento.

Il formulario può essere inviato in formato cartaceo o elettronico.

2. La Commissione informa immediatamente le persone o le imprese interessate del ricevimento della comunicazione.

▼B*Articolo 2*

L'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti di investimento di cui all'articolo 41 del trattato incombe alle persone e imprese impegnate nelle attività industriali e numerate nell'allegato II del trattato per tutti gli impianti già insediati o che saranno insediati nella Comunità (nei casi opportuni, la liberazione dall'obbligo può esser effettuata dalla direzione locale nel caso di imprese aventi la loro sede al di fuori della Comunità).

Articolo 3

Qualora l'informazione da notificare ai sensi dell'articolo 41 del trattato sia già stata fornita nel contesto della presentazione dei dati generali ai sensi dell'articolo 37 del trattato, la notifica può limitarsi ad un rinvio a tale presentazione precedente aggiungendo tutte le altre informazioni da notificare in funzione del contenuto del formulario allegato al presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 1.

▼M1

Articolo 3 bis

1. La Commissione esamina la comunicazione non appena questa le è pervenuta. Essa espone il proprio punto di vista in una raccomandazione.
2. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato non solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa ne dà atto ed espone il proprio punto di vista sotto forma di una raccomandazione trasmessa alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.
3. Qualora la Commissione, dopo esame, ritenga che il progetto di investimento comunicato solleva dubbi relativamente agli obiettivi del trattato Euratom e alla conformità del progetto allo stesso, essa avvia un procedimento dettagliato di esame per discutere in modo approfondito tutti gli aspetti del progetto di investimento connessi agli obiettivi di detto trattato.
4. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 e l'avvio del procedimento dettagliato di esame di cui al paragrafo 3 devono essere effettuati entro due mesi. Il periodo decorre dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione conforme alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La comunicazione si considera completa se entro due mesi dal suo ricevimento, o dal ricevimento di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni.
5. Se la Commissione non ha formulato la raccomandazione di cui al paragrafo 2, entro il termine di cui al paragrafo 4, il progetto di investimento è ritenuto conforme agli obiettivi ed alle disposizioni del trattato Euratom.

Articolo 3 ter

1. Qualora la Commissione ritenga che le informazioni fornite dalla persona o dall'impresa interessata in relazione ad un progetto di investimento comunicatole siano incomplete, richiede tutte le informazioni necessarie. Se la persona o l'impresa interessata risponde a tale richiesta, la Commissione la informa del ricevimento della risposta.
2. Se la persona o l'impresa interessata non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito, fissando un congruo termine supplementare entro il quale esse devono essere fornite.

Articolo 3 quater

1. All'avvio del procedimento dettagliato di esame la Commissione riassume le questioni rilevanti in fatto e in diritto e include una sua valutazione preliminare sul progetto di investimento in relazione alle disposizioni e agli obiettivi del trattato Euratom e del regolamento (Euratom) n. 2587/1999. La Commissione invita le persone o le imprese interessate a formulare le loro osservazioni e a discutere ulteriormente con essa entro un termine stabilito, di norma non superiore a due mesi.
2. Si raccomanda alle persone e alle imprese interessate di non attuare il progetto di investimento prima che la Commissione abbia adottato una raccomandazione sul relativo progetto o sia giustificato ritenere che esso sia conforme agli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 5.

Articolo 3 quinquies

1. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata, il progetto di investimento sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.

▼M1

2. Se la Commissione ritiene che a seguito di discussione o modifiche della persona o dell'impresa interessata il progetto di investimento non sia conforme agli obiettivi e alle disposizioni del trattato Euratom, essa ufficializza il proprio punto di vista in una raccomandazione comunicata alle persone, alle imprese e allo Stato membro interessati.

3. I punti di vista a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottati non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3. Per quanto possibile, la Commissione si adopera a formulare una raccomandazione entro sei mesi dall'avvio della procedura dettagliata di esame.

4. Decorso il periodo di cui al paragrafo 3 e se la persona o l'impresa interessata ne fa richiesta, la Commissione entro due mesi adotta una raccomandazione in base alle informazioni in suo possesso.

Articolo 3 sexies

Adottata la raccomandazione sul progetto di investimento, la Commissione controlla e, se necessario, discute con le persone o le imprese interessate le misure concrete adottate o che esse intendono adottare in conformità alla raccomandazione della Commissione.

Articolo 3 septies

La Commissione può revocare una raccomandazione adottata a norma degli articoli 3 bis e 3 ter, se le informazioni costituenti il fattore determinante dell'adozione della raccomandazione erano inesatte, dopo aver dato alle persone o alle imprese interessate la possibilità di presentare osservazioni.

Prima di revocare una raccomandazione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia la procedura dettagliata di esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3.

▼B*Articolo 4*

Qualsiasi cambiamento effettuato nel corso della realizzazione dei progetti di investimento comunicati alla Commissione ai sensi del presente regolamento deve essere oggetto di un'altra comunicazione alle stesse condizioni.

▼M1*Articolo 4 bis*

La Commissione trasmette alle persone o alle imprese che hanno comunicato un progetto di investimento eventuali commenti o osservazioni di terzi sui progetti, tali da influenzare la raccomandazione che sarà adottata.

Articolo 4 ter

1. La Commissione, con il consenso degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, pubblica i progetti di investimento che le sono stati inviati, le osservazioni e le raccomandazioni formulate a norma del presente regolamento.

2. La Commissione pubblica una relazione annuale relativa all'applicazione delle raccomandazioni formulate e alle misure concrete adottate dalle persone e imprese interessate a seguito del punto di vista espresso dalla Commissione.

Se necessario, tale relazione rispetta le norme sul segreto professionale, qualora non venga dato il consenso di cui all'articolo 44 del trattato Euratom.

▼B

Articolo 5

Qualsiasi cambiamento apportato a detto formulario è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Il regolamento n. 1 della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica del 5 novembre 1958 ⁽¹⁾ è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU 25 del 27.11.1958, pag. 511/58.



ALLEGATO

PROGETTI DI INVESTIMENTO

(modello)

Settori industriali elencati nell'allegato II del trattato	Informazioni da fornire
Tutte le attività da 1 a 13	<p>1.1. Nome e indirizzo della persona o imprese che notificano il progetto di investimento e, ove opportuno, nome della persona responsabile cui rivolgersi, se necessario, per informazioni supplementari.</p> <p>1.2. Titolo del progetto di investimento.</p> <p>1.3. Attività industriali in cui rientra il progetto di investimento, secondo l'allegato II del trattato.</p> <p>1.4. Si tratta di un nuovo impianto, di una sostituzione o di una trasformazione?</p> <p>1.5. Riferimento a documenti comunicati in precedenza a Euratom sul progetto di investimento (data dell'invio).</p> <p>1.6. Nome e indirizzo della/e persona/e o impresa/e:</p> <p>a) che gestisce l'impianto;</p> <p>b) che prepara il progetto per l'impianto;</p> <p>c) che controlla e ispeziona la realizzazione del progetto;</p> <p>d) che è responsabile principalmente della fornitura dell'apparecchiatura.</p> <p>1.7. Metodi di finanziamento.</p> <p>1.8. Localizzazione geografica.</p> <p>1.9. Breve descrizione e piani generali.</p> <p>1.10. Costo dell'impianto iniziale (in euro) e ripartizione delle principali voci di costo.</p> <p>1.11. Calendario proposto per gli ordinativi principali, gli impianti e l'avviamento, in particolare la conclusione di contratti di inizio lavori con i fornitori e data prevista di messa in servizio.</p> <p>1.12. Descrizione di piani eventuali di disattivazione dell'impianto.</p> <p>1.13. Autorità ufficiale dello Stato preposta alle licenze di costruzione ed esercizio: durata della licenza di esercizio.</p> <p>1.14. Breve descrizione di eventuali programmi di ricerca e sviluppo.</p>
Tutte le attività tranne quelle del punto 11 (reattori)	<p>2.1. Composizione e natura della produzione; capacità annuali.</p> <p>2.2. Caratteristiche principali dell'impianto.</p> <p>2.3. Se è proposto un ampliamento dell'impianto, indicare secondo quale processo, in che periodo e in quale proporzione si prevede di cambiare la produzione annuale.</p> <p>2.4. Se non è previsto un ampliamento, indicare se, tenendo conto delle condizioni locali e di altre circostanze, è possibile un aumento della capacità di produzione annuale e in caso affermativo, di quale entità.</p>
Per l'attività 11	<p>3.1. Nome del tipo di reattore previsto uso/i principale/i.</p> <p>3.2. Caratteristiche principali dell'impianto.</p> <p>3.3. Caratteristiche principali degli elementi del combustibile da usare.</p> <p>3.4. Caratteristiche del moderatore e del riflettore.</p> <p>3.5. Caratteristiche del refrigerante primario e del refrigerante secondario.</p>
Attività 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ove applicabile 12, 13	4.1. Composizione proposta e quantità annuale delle forniture principali necessarie per il funzionamento dell'impianto, compreso il consumo di energia, indicando i fornitori proposti.

▼B

Settori industriali elencati nell'allegato II del trattato	Informazioni da fornire
Attività 4, 5, 7, 8, 11, 12; ove applicabile 13	5.1. Se pertinente, fornire dati supplementari sul sito dell'impianto.
Per l'attività 1	6.1. Geologia del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.2. Riserve accertate del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.3. Riserve stimate del deposito dove si svolgeranno i lavori. 6.4. Riserve accertate e stimate per l'intera concessione.
Per l'attività 5	7.1. Descrizione degli elementi di combustibile.